

RIEPILOGO GARANZIE ACQUISTATE

(le garanzie acquistate sono contrassegnate dalla X)

INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI - FABBRICATI	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Rischio locativo (IA)	
Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)	
Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio (IC)	
Acqua condotta (ID)	
Acqua condotta - Ricerca del guasto (IE)	
Indennità aggiuntiva a percentuale (IH)	
Abitazione - Arredamento domestico (II)	
GARANZIE AGGIUNTIVE - EVENTI CATASTROFALI	
Allagamento (IN)	
Alluvioni e inondazioni (IO)	
Sovraccarico neve (IP)	
Terremoto (IQ)	

INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI - CONTENUTO	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)	
Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio (IC)	
Acqua condotta (ID)	
Indennità aggiuntiva a percentuale (IH)	
Abitazione - Arredamento domestico (II)	
Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (IL)	
Commercio ambulante (IM)	
GARANZIE AGGIUNTIVE - EVENTI CATASTROFALI	
Allagamento (IN)	
Alluvioni e inondazioni (IO)	
Sovraccarico neve (IP)	
Terremoto (IQ)	



002000001601200000000860000000000000C

ita in data 12/01/2005

MOD. SA COM 2 - ED. 01/2003

INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI	
ALTRE GARANZIE	
Ricorso terzi	
Fenomeno elettrico	
Merci in refrigerazione	
Cristalli	

FURTO	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Valore a nuovo (FA)	
Aumento del limite di indennizzo per Beni Particolari - Oggetti d'arte - Preziosi - Valori (FB)	
Impianti di allarme antifurto (FC)	
Miglioramenti ai mezzi di chiusura dei locali (FD)	
Abitazione - Arredamento domestico (FE)	
Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (FF)	
Franchigia facoltativa (FG)	
Commercio ambulante (FH)	

RESPONSABILITÀ CIVILE	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Smercio prodotti (RA)	
Qualifica di terzi a fornitori, clienti, consulenti (RB)	
Danni da incendio (RC)	
Prelievo consegna rifornimento merci, lavoro presso terzi (RD)	
Danni alle cose dei clienti consegnate o non al servizio di custodia (RE)	
R.C. Personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), lavoratori atipici e parasubordinati (legge 8 agosto 1995 n. 335) (RF)	
Manutenzione fabbricati (RG)	
Danni da interruzione e sospensione di attività (RH)	
Inquinamento accidentale (RI)	

TUTELA GIUDIZIARIA	
GARANZIA BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Tutela giudiziaria per inosservanza delle disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs n.494/96 (TA)	
Tutela giudiziaria per inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.155/97 (TB)	

DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

Abitazione

I locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nell'area di pertinenza dell'azienda commerciale assicurata.

Arredamento domestico

Il complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, gli oggetti di vestiario e gli indumenti in genere, le pellicce, le provviste di famiglia, gli elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi i beni particolari, i preziosi, i valori e gli oggetti d'arte.

Arredamento, attrezzature, macchinario

Il mobilio, la cancelleria, gli stampati, le macchine per ufficio, le apparecchiature elettroniche in genere, gli indumenti; le apparecchiature di segnalazione e comunicazione; le insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate ai fabbricati; gli impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, le scale mobili e i montacarichi; gli impianti e le attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; i serbatoi e i silos non in muratura e relative tubazioni; le macchine, gli attrezzi, gli utensili e i relativi ricambi e basamenti; gli impianti al servizio delle attrezzature e del macchinario e tutti gli altri impianti non indicati nella definizione fabbricati; il mobilio e l'arredamento commerciale, nonché quanto costituisce l'attrezzatura e l'arredamento dei depositi e delle dipendenze. Sono esclusi i beni particolari, i preziosi, i valori e gli oggetti d'arte.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Azienda commerciale

L'attività commerciale per la vendita di merci o la distribuzione al pubblico di alimenti o bevande, nonché i depositi commerciali. In generale ogni attività di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Beni particolari

- a) gli archivi, i documenti, i disegni, i registri, i microfilm, i fotocolor;
- b) le schede, i dischi, i nastri e gli altri supporti informatici per le macchine meccanografiche e gli elaboratori elettronici.

Cattolica

La Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

Contenuto

L'arredamento, le attrezzature, il macchinario e le merci.



Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e paga il premio.

Cristalli

Le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo o vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse le lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Il complesso delle opere edili di pertinenza dell'azienda commerciale assicurata, comprese le dipendenze separate, purché ubicate ad una distanza inferiore a metri 50 dalle opere edili stesse o dalla loro recinzione. Sono compresi: i fissi, gli infissi, gli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento, gli altri impianti e le installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione; le celle frigorifere e i relativi impianti di raffreddamento, le scale mobili, gli ascensori e i montacarichi; le pensiline, le tettoie e le recinzioni. Se l'azienda commerciale assicurata occupa solo una porzione dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Forme di garanzia

- Valore intero (V.I.)
La somma assicurata corrisponde all'intero valore dei beni presenti; se tale somma risulta inferiore il danno viene indennizzato in proporzione tra la somma assicurata e l'effettivo valore dei beni al momento del sinistro.
- Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
La somma assicurata è inferiore all'intero valore dei beni presenti e corrisponde al massimo indennizzo in caso di sinistro.
- Primo Rischio Relativo (P.R.R.)
L'assicurato dichiara l'intero valore dei beni presenti e la somma assicurata, che risulta inferiore a tale valore dichiarato, corrisponde al massimo indennizzo in caso di sinistro. Se il valore dichiarato risulta inferiore all'intero valore dei beni presenti il danno viene indennizzato in proporzione.

Franchigia

La parte di danno liquidabile ai termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Incendio

La combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo

La somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.

Lucchetto di sicurezza

Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

Materiali esplosivi

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
b) esplodono per azione meccanica o termica;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Materiali incombustibili

Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti quali:

- i gas combustibili;
- i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Merci

Le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, le scorte, i materiali di consumo e gli imballaggi. Sono esclusi i beni particolari, i preziosi, i valori e gli oggetti d'arte.

Merci speciali

- le polveri, i trucioli o la spugna di: alluminio, bronzo d'alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno e uranio;
- la cellulose (grezza e oggetti di);
- l'espansite e il sughero grezzo;
- la schiuma di lattice; la gomma spugna o microporosa;
- le materie plastiche espanse o alveolari;
- gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali:

- quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- gli scarti di imballaggi combustibili e gli imballaggi in materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.

Oggetti d'arte

- se di valore singolo eccedente euro 2.500,00: i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere nonché le cose aventi valore artistico;
- se di valore singolo eccedente euro 10.000,00: i mobili d'antiquariato e i tappeti.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Porta antintrusione

La porta conforme alla norma UNI 9569, almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica.



Preziosi

Gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serratura di sicurezza

Il dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno 5 perni se si tratta di serratura a cilindro oppure almeno 5 lastrine se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno 3 dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda commerciale assicurata, escluse pavimentazioni e soffittature che sono quindi ininfluenti sulla valutazione della combustibilità, o meno, del solaio.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e proteggere dagli agenti atmosferici l'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda commerciale assicurata.

Valori

Il denaro, i titoli di credito, i documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere, le fustelle farmaceutiche, le schede telefoniche, i biglietti per mezzi di trasporto in genere e i buoni pasto.

Vetro anticrimine

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per motivi criminali.

Vetro antiproiettile

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

Vetro antivandalismo

Il vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

Definizioni valide per la sezione responsabilità civile

Addetti

I soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti nonché i soggetti di cui ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n° 196 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38.

Cose

Oggetti materiali e animali.

Definizioni valide per la sezione tutela giudiziaria

Addetti

I soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti nonché i soggetti di cui ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n° 196 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38.

Caso assicurato

La controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società Gestionaria

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A..

Tutela Giudiziaria

L'assicurazione tutela giudiziaria ai sensi del D.L. n.175/95 - artt.44 e seguenti.

Unico sinistro o unico caso assicurato

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica, con il presente contratto, assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni determinati dagli eventi previsti nelle condizioni generali incendio, furto, responsabilità civile e tutela giudiziaria. Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati nella scheda di polizza le somme assicurate e/o i massimali ed i relativi premi.

Art. 2 - Operatività del contratto - attività esercitata

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del contraente o dell'assicurato che l'attività esercitata:

- a) risponde ai requisiti previsti dalla definizione di azienda commerciale;
- b) si identifica con quella riportata sulla scheda di polizza.

L'assicurazione è operante soltanto per l'ubicazione del fabbricato indicata nella scheda di polizza, escluse da tali limitazioni le garanzie di responsabilità civile e tutela giudiziaria.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente a Cattolica.

Salvo quanto stabilito agli artt.105 "Casi assicurati" e 111 "Periodo di carenza" la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, semprechè siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica ai premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 4 - Durata

La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione del contratto stesso e viene indicata sulla scheda di polizza.

Art. 5 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta pervenuta all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, di durata non inferiore a un anno, è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 7 - Aggravamento di rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 8 - Diminuzione di rischio

Se il contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile, e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione a Cattolica determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Cattolica può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso Cattolica restituirà al contraente la parte di premio imponibile, esclusi diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.



INCENDIO

Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Incendio vengono attribuiti in parte al ramo 08 - Incendio ed elementi naturali - ed in parte al ramo 09 - Altri danni ai beni -, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai fabbricati e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati risultino conformi a quanto disciplinato dall'art. 23 "Caratteristiche dei fabbricati".

Il contenuto si intende assicurato sia posto sottotetto dei fabbricati, sia all'aperto entro il recinto aziendale.

Art. 16 - Estensioni di garanzia

Sono inoltre garantiti:

- i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'assicurato;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'assicurato e/o al contraente né al suo servizio;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli causati dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- le spese sostenute dall'assicurato, relativamente al contenuto, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per rimuovere, trasportare altrove e ricollocare le cose mobili assicurate rimaste indenni o parzialmente danneggiate, comprese le spese di smontaggio e montaggio; tale garanzia è operante a condizione che siano assicurati contemporaneamente i fabbricati e/o rischio locativo e il contenuto e che la rimozione sia indispensabile per eseguire il loro ripristino; è prestata inoltre sino alla concorrenza del 10%

dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;

- i danni materiali e diretti subiti dalle merci in deposito presso terzi in ubicazione diversa da quella assicurata ma comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza; tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il contenuto ed è prestata sino alla concorrenza del 10% della relativa somma assicurata con il massimo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- i costi e/o gli oneri di concessione e di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 17 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) ai beni rientranti in contratti di "leasing";
- h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso.

Art. 18 - Beni particolari - Oggetti d'arte - Preziosi - Valori

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito il contenuto, sono inoltre garantiti i danni materiali e diretti subiti dai beni particolari, oggetti d'arte, preziosi e valori sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "contenuto", con il massimo complessivo di euro 25.000,00 e con i sottolimiti di euro 2.000,00 cumulativo per preziosi e valori e di euro 15.000,00 per oggetti d'arte.

Relativamente ai beni particolari l'indennizzo verrà corrisposto da Cattolica soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, Cattolica indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.

Per la presente estensione di garanzia non è operante il disposto di cui all'art. 34 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale". Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 35 "Limite di indennizzo".

Art. 19 - Ricorso terzi

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato, in caso di danni a terzi, fino alla concorrenza



del massimale indicato nella scheda di polizza delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 15 "Oggetto dell'assicurazione".

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare Cattolica delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Cattolica. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Art. 20 - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera h), Cattolica risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita "*fenomeno elettrico*", per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ai seguenti beni:

- I. impianto elettrico fisso dei fabbricati se operante la partita "*fabbricati*" e non risulta richiamata la garanzia aggiuntiva art. 38 "Rischio Locativo (IA)";
- II. macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche, se operante la partita "*contenuto*".

Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- d) controlli di funzionalità;
- e) manutenzione preventiva;
- f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore alla somma assicurata.

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto dell'art. 34 "Assicurazione parziale e

parziale deroga alla proporzionale".

Art. 21 - Merci in refrigerazione

A parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera i), Cattolica risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi e celle frigorifere fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita "*merci in refrigerazione*", a causa di:

- I. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo,
- II. fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti:

a) ad eventi di cui agli artt.:

- 15 "Oggetto dell'assicurazione",
- 16 "Estensioni di garanzia",

nonché ad eventi garantiti dalle garanzie aggiuntive:

- art. 39 "Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)",
- art. 40 "Atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio (IC)",
- art. 41 "Acqua condotta (ID)",

se richiamate nella scheda di polizza;

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore alla somma assicurata.

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto dell'art. 34 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

Art. 22 - Cristalli e insegne

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita "*cristalli*", delle spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione dei cristalli a seguito di rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono compresi i danni:

- causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- causati da uragani, bufere e trombe d'aria, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate.

Sono inoltre comprese le lastre, anche in materiale plastico rigido, facenti parte di insegne, incluse le iscrizioni luminose, a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate ai fabbricati.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo dei fabbricati o distacco di loro parti, cedimento del terreno, assestamento dei fabbricati, lavori di restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) ai bordi delle lastre scorrevoli;
- c) ai lucernari.

Sono inoltre escluse da tale garanzia le lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a euro 100,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore alla somma assicurata.

La presente garanzia è prestata in una delle seguenti forme, così come risultante dall'apposita



casella esistente nella scheda di polizza:

I. Valore Intero (V.I.)

L'assicurazione copre la totalità dei cristalli e la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore degli stessi. Per tale forma di garanzia è operante il disposto di cui all'art. 34 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

II. Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto dell'art. 34 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

Art. 23 - Caratteristiche dei fabbricati

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.

Sono quindi esclusi, purchè non diversamente convenuto, i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

Art. 24 - Tolleranze

I. Attività esercitata

Sono ammesse purché complementari e accessorie all'attività principale, se non esplicitamente escluse:

- piccoli interventi per adattamenti e riparazioni
- le operazioni di misura, pesa, sollevamento, confezionamento ed imballaggio (senza fabbricazione di imballaggi);
- le operazioni di cernita, calibratura e pulitura;
- la manutenzione e riparazione della attrezzatura e degli impianti;
- la conservazione, trattamento e disinfezione di merci.

II. Caratteristiche dei fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricato la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

III. Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di materiali esplosivi, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

- 1 kg di materiali esplosivi;
- 250 kg di materiali infiammabili;
- 250 kg di merci speciali;

che sono compresi alla partita Contenuto.

Art. 25 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e da Cattolica.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, restando

esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

Art. 26 - Verifica dello stato delle cose assicurate

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) denunciare a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;
- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;
- e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti da Cattolica in conseguenza del comportamento doloso dell'assicurato.

Art. 29 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 30 "Determinazione del danno da parte dei periti".



Art. 30 - Determinazione del danno da parte dei periti**I. Mandato**

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal contraente o dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 31 - Determinazione del valore delle cose assicurate

Al momento del sinistro si stima, con riferimento a:

I. Fabbricati

La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area.

II. Contenuto**a) Arredamento, attrezzature, macchinario**

Il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

b) Merci

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi i diritti doganali e gli oneri fiscali.

Art. 32 - Determinazione del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per fabbricati e contenuto.

I. Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

II. Contenuto

Si deduce dal valore delle cose assicurate, al netto delle imposte, il valore delle cose illese e

il valore residuo delle cose danneggiate.

Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati e del contenuto, si intende il loro valore, determinato in base alle stime previste all'art. 31 "Determinazione del valore delle cose assicurate", punti I. e II., al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante. Tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

L'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso" come sopra descritto. Si calcola quindi il "supplemento d'indennità", dato dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato come ai punti I e II del presente articolo e quello determinato "allo stato d'uso".

Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 34 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", il "supplemento di indennità", se la somma assicurata risulta:

- a) superiore o uguale al rispettivo valore al momento del sinistro è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore al momento del sinistro ma superiore al "valore allo stato d'uso", per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al "valore allo stato d'uso", diventa nullo.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Cattolica, relativamente alle cose elencate al punto II del presente articolo, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale o al rimpiazzo con altre eguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per i fabbricati in nessun caso Cattolica, fermo quanto previsto dall'art. 35 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

A parziale deroga dell'art. 34 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale" si conviene che il disposto di tale articolo:

- non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a euro 10.000,00 per i fabbricati e euro 10.000,00 per il contenuto;
- per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a euro 10.000,00 rispettivamente per i fabbricati e per il contenuto.

Art. 33 - Anticipi sugli indennizzi

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere da Cattolica il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte di Cattolica e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 50.000,00.

L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.

L'assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità". Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato da Cattolica entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 34 - Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate



che le somme assicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente per fabbricati e contenuto, risultano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 1907 del codice civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 35 "Limite di indennizzo".

Art. 35 - Limite di indennizzo

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda di polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 36 - Pagamento dell'indennizzo

Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 37 - Rinuncia alla rivalsa

Cattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'assicurato; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza con il codice identificativo)

Art. 38 - Rischio locativo (IA)

Nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile Cattolica risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e le condizioni generali incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali diretti cagionati da eventi indicati all'art. 15 "Oggetto dell'assicurazione", anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai fabbricati tenuti in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 34 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

Art. 39 - Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria (IB)

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

Cattolica non risponde dei danni:

- I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- II. causati da:
 - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, sovraccarico di neve;
 - e) cedimento o franamento del terreno;
 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati nel 1° comma.;
- III. subiti da:
 - a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - b) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - c) beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
 - d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - f) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00.

Art. 40 - Atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio (IC)

Cattolica, a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera a) e b), risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, compresi quelli di incendio esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del contraente o dell'assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;



002000001601200000000860000000000000C

ita in data 12/01/2005

MOD. SA COM 2 - ED. 01/2003

- b) alle insegne;
- c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia aggiuntiva, ferme le esclusioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Se l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, Cattolica non risponde dei danni indicati al primo comma, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all'80% della somma assicurata rispettivamente per fabbricati e contenuto.

Art. 41 - Acqua condotta (ID)

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda commerciale assicurata, anche se detti impianti risultino di altrui proprietà.

Cattolica non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- c) dei danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- d) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 25.000,00 complessivamente per fabbricati e contenuto.

Art. 42 - Acqua condotta - Ricerca del guasto (IE)

Cattolica, in caso di danno liquidabile ai sensi della Garanzia Aggiuntiva art. 41 "Acqua condotta (ID)", e limitatamente agli impianti ubicati nei fabbricati assicurati, risponde delle spese sostenute per:

- a) riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- b) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di cercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 5.000,00.

Art. 43 - Indennità aggiuntiva a percentuale (IH)

In caso di sinistro l'indennizzo, calcolato separatamente per i fabbricati e il contenuto, sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell'attività, della percentuale del 10% del danno liquidabile, fermo in ogni caso quanto indicato dall'art. 35 "Limite di indennizzo".

Art. 44 - Abitazione - Arredamento domestico (II)

Se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata alla partita:

- I. *fabbricati*, si deve intendere compreso in tale definizione quanto riportato alla definizione di abitazione;
- II. *contenuto*, si deve intendere compreso in tale definizione quanto riportato alla definizione di arredamento domestico.

Art. 45 - Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (IL)

Si intendono compresi nella definizione di arredamento, attrezzature, macchinario, anche i mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Azienda assicurata. Si intendono altresì compresi i mezzi di trasporto di proprietà di terzi, limitatamente alle attività di compravendita dei medesimi. La presente garanzia è prestata con "valore allo stato d'uso", pertanto l'ammontare del danno è determinato stimando il valore in base all'art. 31 "Determinazione del valore delle cose assicurate", punto II lettera a), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Art. 46 - Commercio ambulante (IM)

Premesso che l'Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante e risulta in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, se è indicato SI nella casella Commercio Ambulante della scheda di polizza, l'assicurazione della partita Contenuto nella sezione Incendio si intende estesa automaticamente alle merci ed attrezzature che si trovano all'aperto negli spazi ove si svolge l'attività. In tal caso, le merci e le attrezzature si intendono assicurate anche durante il loro trasporto dal magazzino ove si trovano al luogo di vendita, e viceversa. Tuttavia, qualora siano richiamate garanzie aggiuntive alla partita Contenuto, queste non si estendono alle merci e alle attrezzature suddette.



INCENDIO - EVENTI CATASTROFALI

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza con il codice identificativo)

Art. 47 - Allagamento (IN)

Cattolica, a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera d), risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e tecnici.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) causati da rigurgito di fognature;
- h) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- i) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al del danno liquidabile con il minimo di euro ;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro per i fabbricati e euro per il contenuto.

Art. 48 - Alluvioni e inondazioni (IO)

Cattolica, a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera d), risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a cose mobili all'aperto.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al del danno liquidabile con il minimo di euro ;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa

annualità assicurativa, un importo superiore a euro per i fabbricati e euro per il contenuto.

Art. 49 - Sovraccarico neve (IP)

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale dei fabbricati, provocato da sovraccarico di neve, nonché dei conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al del danno liquidabile con il minimo di euro ;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro per i fabbricati e euro per il contenuto.

Art. 50 - Terremoto (IQ)

Cattolica, a parziale deroga dell'art. 17 "Esclusioni", lettera d), risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Cattolica non risponde dei danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al del danno liquidabile con il minimo di euro ;
- in nessun caso Cattolica risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro per i fabbricati e euro per il contenuto.



FURTO

Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Furto vengono attribuiti al ramo 09 - Altri danni ai beni, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)

Art. 51 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, purché posto sottotetto dei fabbricati, in conseguenza di:

I. Furto

Sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdotti nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza degli specifici mezzi di custodia, Cattolica è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro e verificatisi fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando gli accessi e le aperture (purché efficacemente chiusi) rimangono protetti da solo vetro fisso.

Sono parificati ai danni del furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati e i relativi mezzi di chiusura risultino conformi a quanto disciplinato dall'art. 59. "Caratteristiche dei fabbricati e dei mezzi di chiusura dei locali".

II. Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata e avvenuta nei locali indicati nella scheda di polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 52 - Estensioni di garanzia

I. A parziale deroga dell'art. 53 "Esclusioni", sono compresi in garanzia i furti effettuati nei modi previsti dall'art. 51 "Oggetto dell'assicurazione", punto I., anche se l'autore del furto sia un dipendente del contraente o dell'assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti nella scheda di polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

II. Sono compresi i danni cagionati dai ladri, in occasione di furto consumati o tentati, ai fabbricati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei fabbricati stessi, esclusi vetri e cristalli, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "contenuto" con il massimo di euro 2.500,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 53 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo del contraente o dell'assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo:
 - 1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c);
 - 2. da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - 3. da persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere quale civilmente responsabile;
 - 4. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente agli oggetti d'arte, preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto;
- g) indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall'evento dannoso;
- h) ai beni rientranti in contratti di "leasing".

Art. 54 - Beni particolari - Oggetti d'arte - Preziosi - Valori

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito il contenuto, sono inoltre garantiti i danni materiali e diretti subiti dai beni particolari, oggetti d'arte, preziosi e valori con i seguenti limiti e sottolimiti:

- limite del 10% della somma assicurata alla partita "*contenuto*", con il massimo di euro 2.500,00;
- sottolimiti di euro 1.500,00 per preziosi e valori.

La garanzia per i preziosi e i valori è operante purché gli stessi risultino posti in registratori di cassa o in cassetti o in mobili chiusi a chiave.

Relativamente ai beni particolari l'indennizzo verrà corrisposto da Cattolica soltanto dopo che le cose rubate saranno state ricostruite o sostituite. Se tale ricostruzione o sostituzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, Cattolica indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.

Per la presente estensione di garanzia non è operante il disposto di cui all'art. 72 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale". Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 73 "Limite di indennizzo".

Art. 55 - Valori custoditi in cassaforte

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata stabilita alla partita "*valori*" per i danni materiali e diretti conseguenti agli eventi garantiti all'art.51 "Oggetto dell'assicurazione", ai valori posti in:

- a) cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
- b) cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa.

Tale garanzia è prestata senza applicazione del disposto di cui all'art. 72 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

Art. 56 - Portavalori

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito alla partita "*portavalori*" e senza applicazione del disposto di cui all'art. 72 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", per i danni materiali e diretti derivanti dalla



perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati nella scheda di polizza, dal contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'esercizio, a seguito di:

- a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- d) rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) subita dalla persona incaricata del trasporto;
- e) furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi; in caso di furto il sinistro non sarà indennizzabile se l'abitazione non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 59 "Caratteristiche dei fabbricati e dei mezzi di chiusura dei locali".

La garanzia è operante per il tragitto dall'esercizio stesso al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Dalla garanzia sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.

Resta convenuto che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile per eventi indicati alle lettere a), b), c) e d), elevato al 30% per eventi previsti alla lettera e).

Art. 57 - Forma della garanzia

L'assicurazione del contenuto è prestata in una delle seguenti forme di garanzia, così come risultante dall'apposita casella esistente nella scheda di polizza:

I. Valore Intero (V.I.)

L'assicurazione copre la totalità delle cose e la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore delle stesse.

Per tale forma di garanzia è operante il disposto di cui all'art. 72 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

II. Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto di cui all'art. 72 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 64 "Obblighi in caso di sinistro", lettere a) e b), saranno ripartite tra Cattolica e l'assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

III. Primo Rischio Relativo (P.R.R.)

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto di cui all'art. 72 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", purché il valore complessivo delle cose assicurate al momento del sinistro, così come risultante dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 68 "Determinazione del valore delle cose assicurate", non superi il prodotto tra la somma assicurata, aumentata del 10%, e il "rapporto di primo rischio relativo" indicato nella casella "forma di garanzia" della scheda di polizza.

In caso contrario, fermo comunque il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare dell'indennizzo verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata, aumentata del 10%, e l'importo ottenuto dividendo il valore complessivo delle cose assicurate, per il "rapporto di primo rischio relativo" indicato nella scheda di polizza. Agli effetti dell'art. 71 "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro", in caso di sinistro il "rapporto di primo rischio relativo" verrà aggiornato diminuendo la somma assicurata e il valore complessivo delle cose assicurate, entrambi di un importo pari all'ammontare del danno.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 64 "Obblighi in caso di sinistro", lettere a) e b), saranno ripartite tra Cattolica e l'assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 58 - Rischio singolo

Nel caso siano riportate nella scheda di polizza più ubicazioni, ad esclusione delle dipendenze

separate poste ad una distanza inferiore a 50 m, la somma assicurata per il contenuto e per i valori, qualora l'assicurazione sia prestata nella forma a primo rischio assoluto o primo rischio relativo, si deve intendere ripartita in parti uguali tra le ubicazioni medesime.

Art. 59 - Caratteristiche dei fabbricati e dei mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione, relativamente al contenuto e ai valori, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano pareti perimetrali, solai e tetto in calcestruzzo, laterizi, pietra, vetrocemento armato e ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, vetro antivandalismo, vetro anticrimine, vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
- inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Il sinistro non è indennizzabile se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, i mezzi di protezione e chiusura non risultano conformi alle specifiche sopra indicate, oppure attraverso aperture protette da inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 60 - Tolleranza attività

Relativamente al solo contenuto, sono ammesse e assicurate anche merci attinenti attività diverse da quella dichiarata nella scheda di polizza.

L'indennizzo per tali merci non potrà essere superiore al 10% della somma assicurata per il contenuto medesimo, col massimo di euro 2.500,00.

Art. 61 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente o all'assicurato

Relativamente al contenuto, se il furto o la rapina vengono commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati nella scheda di polizza o nell'area in uso al contraente o all'assicurato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno liquidabile.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art. 62 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e da Cattolica. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

Art. 63 - Verifica dello stato delle cose assicurate

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.



In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 64 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire (se la legge lo consente) la procedura di ammortamento;
- c) denunciare a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. Tale denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto. L'assicurato dovrà poi fornire a Cattolica, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimata del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;
- e) conservare le cose non rubate, le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi indicati alle lettere a) e b), sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 65 - Esagerazione dolosa del danno

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti da Cattolica in conseguenza del comportamento doloso dell'assicurato.

Art. 66 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 67 "Determinazione del danno da parte dei periti".

Art. 67 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal contraente o dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 68 - Determinazione del valore delle cose assicurate

Al momento del sinistro si stima, con riferimento a:

Contenuto

a) Arredamento, attrezzature, macchinario

Il "valore allo stato d'uso", per tale intendendosi il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

b) Merci

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi i diritti doganali e gli oneri fiscali.

Art. 69 - Determinazione del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, per ogni singola partita l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, al netto di imposte, il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 70 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) Cattolica, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire a Cattolica l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita) i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.



Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 71 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a primo rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Se a seguito del sinistro Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del contraente e previo esplicito consenso di Cattolica dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Cattolica di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 "Recesso in caso di sinistro", delle condizioni generali di assicurazione.

Art. 72 - Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 68 "Determinazione del valore delle cose assicurate" risulta che la somma assicurata dal presente contratto per il contenuto risulta inferiore all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, Cattolica risponde del danno prodotti in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la cui differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 1907 del codice civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 73 "Limite di indennizzo".

Art. 73 - Limite di indennizzo

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sulla scheda di polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 74 - Pagamento dell'indennizzo

Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 75 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a Cattolica appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Cattolica, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi a Cattolica l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece Cattolica ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Cattolica per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano

trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, Cattolica è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Cattolica le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Cattolica di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



002000001601200000000860000000000000C

ita in data 12/01/2005

31 / 48

MOD. SA COM 2 - ED. 01/2003

COPIA PER IL CONTRAENTE

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza con il codice identificativo)

Art. 76 - Valore a nuovo (FA)

I. Con riferimento ad arredamento, attrezzature, macchinario, a parziale deroga dell'art. 68 "Determinazione del valore delle cose assicurate", lettera a), al momento del sinistro si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Per le merci il costo di rimpiazzo a nuovo coincide con la stima di cui al medesimo art. 68 "Determinazione del valore delle cose assicurate", lettera b).

II. A parziale deroga dell'art. 69 "Determinazione del danno", l'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso". Si calcola quindi il "supplemento d'indennità", dato dalla differenza tra l'ammontare del danno "a nuovo" e quello determinato "allo stato d'uso".

Qualora l'assicurazione sia prestata nella forma a valore intero o primo rischio relativo, agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 72 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", il "supplemento di indennità", se la somma assicurata risulta:

- a) superiore o uguale al rispettivo valore al momento del sinistro è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore al momento del sinistro ma superiore al "valore allo stato d'uso", intendendosi per tale quello stimato all'art. 68 "Determinazione del valore delle cose assicurate", lettere a) e b), per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al "valore allo stato d'uso", diventa nullo.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Cattolica, relativamente alle cose danneggiate, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale o al rimpiazzo con altre eguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 77 - Aumento del limite di indennizzo per beni particolari - Oggetti d'arte - Preziosi - Valori (FB)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 54 "Beni particolari – oggetti d'arte – preziosi - valori", i limiti e sottolimiti previsti si intendono così modificati:

- limite del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di euro 5.000,00;
- sottolimito di euro 2.500,00 per preziosi e valori.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 73 "Limite di indennizzo".

Art. 78 - Impianti di allarme antifurto (FC)

L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto:

- che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto conforme alle norme CEI 79-3 e classificabile almeno del I livello di prestazione;
- che l'impianto sia dotato di registratore di eventi e di collegamento con ponte radio o con linea telefonica diretta (punto-punto) ad istituto di vigilanza o Forze dell'Ordine;
- che il contraente o l'assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi risultanti dalle sottoriportate "Prescrizioni".

Qualora le condizioni di cui ai punti precedenti non siano soddisfatte, in caso di sinistro il

pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno liquidabile.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Prescrizioni

a) Installazione e collaudo.

Il contraente o l'assicurato, all'atto dell'emissione della polizza, deve essere in possesso di un'adeguata documentazione, relativa all'impianto e rilasciata da Ditta specializzata, che ne attesti l'installazione, la conformità alle norme CEI 79-3, almeno del I livello di prestazione, e il collaudo eseguito con esito positivo.

b) Messa in funzione dell'impianto.

L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi sia presenza di persone.

c) Durata.

L'impianto è considerato valido per una durata massima di 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successiva revisione alla scadenza quinquennale. Passati 30 giorni dalla scadenza del quinquennio, i locali contenenti le cose assicurate verranno considerati a tutti gli effetti come "non protetti" se non sarà stata, nel frattempo, effettuata una completa revisione dell'impianto stesso, da parte di Ditta specializzata, con lo scopo di rendere l'installazione conforme alle norme CEI in vigore a quella data.

A revisione avvenuta, per rinnovare la validità dell'impianto agli effetti assicurativi, il contraente o l'assicurato deve essere in possesso di un'adeguata documentazione, rilasciata dalla Ditta che ha effettuato la revisione, che ne attesti la revisione e il collaudo eseguito con esito positivo.

d) Manutenzione.

L'impianto deve obbligatoriamente essere assistito da un servizio di manutenzione che ne garantisca la perfetta efficienza per tutto il tempo in cui operano le garanzie assicurative.

A tal fine il contraente o l'assicurato deve stipulare, con una Ditta specializzata, un regolare contratto di manutenzione dell'impianto che ne preveda almeno un'ispezione per ogni anno solare, con relativo rilascio di documentazione che ne attesti l'avvenuta manutenzione.

Nel caso in cui l'intervento di manutenzione non venga effettuato nei termini prestabiliti o se la documentazione rilasciata non comprovi la piena efficienza dell'impianto, i locali contenenti le cose assicurate verranno considerati a tutti gli effetti come "non protetti".

e) Modifiche e interventi di manutenzione straordinaria.

Il contraente o l'assicurato deve richiedere immediatamente l'intervento della Ditta cui è affidata la manutenzione in occasione di ogni:

- modifica intervenuta nei locali e relativi mezzi di chiusura, nelle installazioni, nella dislocazione delle cose in essi contenute o qualsiasi altra eventualità di cui sia venuto a conoscenza e che sia suscettibile di influenzare l'efficienza dell'impianto;
- eventuale interruzione, anche parziale, riscontrabile nel suo funzionamento;
- urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione (anche involontaria), riscontrabile nelle sue parti componenti, anche se non ne hanno apparentemente comportato l'interruzione di funzionamento.

Il contraente o l'assicurato deve far effettuare dalla Ditta incaricata tutte le operazioni, sostituzioni, modifiche e prendere tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per ripristinarne l'efficienza nel più breve tempo possibile.

Se a tal fine deve essere effettuata una qualsiasi modifica all'impianto, il contraente o l'assicurato deve farsi rilasciare dalla ditta incaricata un'adeguata documentazione che ne attesti la conformità alle norme CEI 79-3, almeno del I livello di prestazione, e il collaudo eseguito con esito positivo.



Durante il periodo di interruzione di funzionamento, il contraente o l'assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto.

In caso di mancanza di provvedimenti adeguati, come pure di mancata presentazione del predetto certificato, i locali contenenti le cose assicurate saranno considerati a tutti gli effetti come "non protetti".

Art. 79 - Miglioramenti ai mezzi di chiusura dei locali (FD)

A parziale deroga all'art. 59 "Caratteristiche dei fabbricati e dei mezzi di chiusura dei locali", l'assicurazione, relativamente al contenuto e ai valori, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, sia difesa, per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- porte antintrusione;
- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lato di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Art. 80 - Abitazione - Arredamento domestico (FE)

Se la presente garanzia aggiuntiva è richiamata per:

- I. il contenuto, si deve intendere compreso in tale definizione quanto riportato alla definizione di arredamento domestico;
- II. i valori, la garanzia si deve intendere operante anche all'interno dell'abitazione.

Art. 81 - Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (FF)

Si intendono compresi nella definizione di arredamento, attrezzature, macchinario, anche i mezzi di trasporto iscritti al P.R.A., di proprietà dell'Azienda. Si intendono altresì compresi i mezzi di trasporto di proprietà di terzi, limitatamente alle attività di compravendita dei medesimi. In caso di sinistro, l'ammontare del danno è determinato stimando il valore in base all'art. 68 "Determinazione del valore delle cose assicurate", lettera a). Per i mezzi di trasporto assicurati con la presente garanzia aggiuntiva non sarà pertanto operante, anche se richiamata, la garanzia aggiuntiva art. 76 "Valore a nuovo (FA)".

Art. 82 - Franchigia facoltativa (FG)

In caso di sinistro, limitatamente al contenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 5% della relativa somma assicurata.

Art. 83 - Commercio ambulante (FH)

Premesso che l'Assicurato esercita l'attività di commercio ambulante e risulta in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente, se è indicato SI nella casella Commercio Ambulante della scheda di polizza, l'assicurazione della partita Contenuto nella sezione Furto si intende estesa automaticamente al furto delle merci e delle attrezzature durante il loro trasporto dal magazzino ove si trovano al luogo di vendita e viceversa, a seguito di furto totale dell'automezzo in uso all'Assicurato, quest'ultimo sempre escluso dall'assicurazione.

In caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato con l'applicazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata.

È inoltre garantita la rapina di valori sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 e, per tale estensione di garanzia, in caso di sinistro non verrà applicata la franchigia.

Qualora siano richiamate garanzie aggiuntive alla partita Contenuto, queste non si estendono alle merci e alle attrezzature suddette.



002000001601200000000860000000000000C

ita in data 12/01/2005

MOD. SA COM 2 - ED. 01/2003

COPIA PER IL CONTRAENTE

RESPONSABILITÀ CIVILE

Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Responsabilità Civile vengono attribuiti al ramo 13 - Responsabilità Civile Generale, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)

Art. 84 - Oggetto dell'assicurazione

I. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza, compresi i servizi complementari e sussidiari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

II. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

III. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro interinale (Legge 24 Giugno 1997 n° 196)

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'assicurato nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche, di prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto II., n° 1).

Nel caso in cui, diversamente, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 87 "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nella scheda di polizza.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n° 222.

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Art. 85 - Rischi assicurati

L'assicurazione R.C.T. vale anche per:

- a) la proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti interni ed esterni, che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione, nonché insegne, tendoni, vetrine, mostre, scaffalature, ascensori, apparecchi di riscaldamento, di

- illuminazione e simili. Sono altresì compresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- b) l'esercizio del commercio ambulante purché in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente,;
 - c) la proprietà ed impiego di mezzi di sollevamento e trasporto operanti esclusivamente nell'ambito dell'azienda commerciale descritta in polizza. Rimane in ogni caso fermo quanto stabilito dall'art. 88 "Esclusioni";
 - d) la proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
 - e) la proprietà e uso di mezzi meccanici non a motore usati anche all'esterno dell'azienda;
 - f) la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
 - g) i servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
 - h) la proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato limitatamente ai danni corporali;
 - i) la partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento in proprio degli stand di esposizione, nonché anche per prove e dimostrazioni presso terzi;
 - j) l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
 - k) la gestione di mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, bar interno, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che, qualora la gestione delle mense e spaccio sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempreché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione.
 - l) il servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto dell'assicurato, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
 - m) l'uso di velocipedi;
 - n) la proprietà e conduzione di aree adibite a parcheggio di pertinenza dell'azienda commerciale descritta in polizza. Per i danni ai veicoli parcheggiati, per i quali risulti responsabile l'Assicurato, la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato per ciascun veicolo danneggiato, con il minimo di euro 200,00; entro il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa, con esclusione dei danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi;
 - o) la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi eventuali parasubordinati ed interinali in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga di Cattolica nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri paga a norma di legge;
 - p) a parziale deroga dell'art. 87 "Persone non considerate terzi", lettera c), gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come



- definite dall'articolo 583 del codice penale;
- q) a parziale deroga dell'art. 88 "Esclusioni" lettera i), i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.
- r) la proprietà dell'abitazione se operante la condizione particolare art. 44 "Abitazione – arredamento domestico «I-I»" alla partita "fabbricato" della Sezione Incendio.

Art. 86 - Estensione territoriale

Ferme le specifiche limitazioni dettate per le garanzie indicate all'art. 85 "Rischi assicurati", l'assicurazione R.C.T. si intende operante per i danni verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo, fatta eccezione per: U.S.A., Canada, Messico, con l'intesa che, ad ogni danno verificatosi al di fuori dei Paesi dell'Europa Occidentale, rimarrà a carico dell'assicurato una franchigia fissa di euro 500,00.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 87 - Persone non considerate Terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato ed inoltre, se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti stabiliti alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla Legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche, nonché coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 88 - Esclusioni

I. L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da proprietà e circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione;
- d) alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- j) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- k) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n° 494/96, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti

unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;

- m) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
 - n) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - o) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione.
- II. L'assicurazione R.C.T. e quella R.C.O. non comprendono:
- a) i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - b) i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - c) i danni derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - d) i danni derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 - e) le malattie professionali.

Art. 89 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 90 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cattolica e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

Cattolica non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 91 - Pluralità di assicurati

Se la garanzia viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.



Art. 92 - Massimo risarcimento

A parziale deroga di quanto indicato sul Modello MOD SA COM 1 - ED. 01/2003, si conviene che in caso di sinistri che interessino contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O., il massimale R.C.T. per ogni sinistro rappresenterà la massima esposizione da parte di Cattolica.

Art. 93 - Variazione numero addetti

Fermo il numero degli addetti indicato in polizza, si conviene che, ove nel corso del contratto, l'Assicurato dovesse non intenzionalmente omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, Cattolica rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del codice civile, a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza con il codice identificativo)

Art. 94 - Smercio prodotti (RA)

A parziale deroga dell'art. 88 "Esclusioni", punto I., lettera o), l'assicurazione R.C.T. è operante per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni annualità assicurativa.

Tale garanzia, limitatamente ai danni cagionati dai prodotti di produzione propria, non è operante per le seguenti attività : latterie, cremerie, gelaterie.

Per quanto riguarda le farmacie la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Art. 95 - Qualifica di Terzi a fornitori, clienti, consulenti (RB)

Sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

Art. 96 - Danni da incendio (RC)

A parziale deroga dell'art. 88 "Esclusioni", lettera g), l'assicurazione R.C.T. è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 150.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 97 - Prelievo consegna rifornimento merci, lavoro presso Terzi (RD)

A parziale deroga dell'articolo 88 "Esclusioni", lettera j), l'assicurazione RCT comprende i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimosse, in occasione delle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché durante l'esecuzione dei lavori di installazione e posa in opera, presso terzi acquirenti, dei prodotti venduti nell'azienda commerciale assicurata.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 98 - Danni alle cose dei clienti consegnate o non al servizio di custodia (RE)

A parziale deroga dell'art. 88 "Esclusioni", lettera K), l'assicurazione R.C.T. comprende i danni



dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi, se ed in quanto applicabili, degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile, e cioè per la sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell'esercizio, consegnate o non al servizio di custodia.

La presente garanzia non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

Tale garanzia è prestata entro il limite stabilito per i danni a cose e con un limite di risarcimento di euro 500,00 per cliente, euro 1.500,00 per sinistro e comunque con il massimo di euro 5.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 99 - R.C. personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge 24 Giugno 1997 n° 196), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge 8 Agosto 1995 n° 335) (RF)

Cattolica si obbliga a tenere indenni, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente, nello svolgimento delle loro mansioni:

- a) i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato anche per la responsabilità ad essi derivante ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e successive modificazioni ;
- b) i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche;
- c) i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 8 agosto 1995, n° 335 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del codice penale, anche gli altri prestatori di lavoro indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 100 - Manutenzione fabbricati (RG)

L'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni derivanti da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, sia eseguiti dall'assicurato che affidati a imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'assicurato nella sua qualità di committente. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.

Art. 101 - Danni da interruzione e sospensione di attività (RH)

A parziale deroga dell'art.88 "Esclusioni", punto I., lettera n), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.500,00, entro il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 102 - Inquinamento accidentale (RI)

A parziale deroga dell'art. 88 "Esclusioni", punto I., lettera e), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 2.500,00, entro il limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

TUTELA GIUDIZIARIA

Garanzia base

(Con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Tutela Giudiziaria vengono attribuiti al ramo 17 - Tutela Giudiziaria, come da prospetto riportato sulla scheda di polizza)

PREMESSA

Cattolica si avvale, per la gestione dei sinistri tutela giudiziaria, di ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9, tel. 045-8290411, fax 045-8290449, in seguito denominata Società Gestionaria.

L'assicurato ha facoltà di prendere contatto direttamente con la Società Gestionaria per tutto quanto attiene alla gestione di tali sinistri.

Art. 103 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica garantisce la tutela giudiziaria a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.

I casi assicurati per cui viene prestata l'assicurazione sono quelli riportati all'art.105 "Casi assicurati".

La garanzia di tutela giudiziaria consiste nel tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale convenuto, dei seguenti oneri non ripetibili dalla controparte e relativi ai casi assicurati:

- a) le spese per l'intervento del legale territorialmente competente a conoscere la controversia ed incaricato della gestione del caso assicurato, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 116 "Gestione del caso assicurato", lettera d);
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere, autorizzati dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 116 "Gestione del caso assicurato", lettera e);
- d) nel processo penale, le spese processuali di cui all'articolo 535 del codice di procedura penale.

Art. 104 - Persone assicurate

Salvo le specifiche limitazioni indicate all'art. 105 "Casi assicurati", le garanzie vengono prestate a favore dei seguenti soggetti:

- a) per le società di persone: i soci, i dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della società Contraente;
- b) per le società di capitali: il legale rappresentante, i dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della società contraente;
- c) per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Art. 105 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate a tutela dei diritti dell'assicurato per fatti inerenti all'esercizio dell'azienda commerciale indicata nella scheda di polizza e per gli oneri indicati all'art. 103 "Oggetto dell'assicurazione" con riferimento ai seguenti casi assicurati:

- a) esercizio di pretese volte a ottenere il risarcimento dei danni alla persona e/o a cose per fatti illeciti di terzi;
- b) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante



- anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il contraente deve sostenere con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per il contraente;
 - d) controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili dove il contraente esercita l'attività purché indicati in polizza e corrisposto il relativo premio. La presente prestazione vale esclusivamente per il contraente;
 - e) controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dal contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 250,00.

Limitatamente alle forniture di servizi assicurativi, sono compresi gli arbitrati per la decisione di controversie e sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato nel limite di euro 2.500,00 per caso assicurato.

La presente prestazione vale esclusivamente per il contraente.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del contraente/assicurato.

Art. 106 - Massimale

La garanzia opera con riferimento ai casi assicurati fino al massimale indicato nella scheda di polizza per ogni caso assicurato, senza limite per annualità assicurativa.

Art. 107 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Non sono comprese in garanzia:

- a) le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurato;
- b) ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- c) il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- d) le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del procedimento penale, si siano costituite nei confronti dell'assicurato (articolo 541 del codice di procedura penale);
- e) i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi, vengano nuovamente intentati.

Nell'ipotesi di unico caso assicurato la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati con il medesimo contratto e che siano coinvolti nel sinistro stesso, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 108 - Esclusioni

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a controversie:

- a) concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) relative a fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per inadempienze contrattuali proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di beni immobili;
- l) per operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;

- m) relative all'affitto d'azienda;
- n) relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) nei confronti di Cattolica;
- p) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- q) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- r) per vertenze derivanti dall'esercizio della professione medica.

Art. 109 - Insorgenza del caso assicurato

Per insorgenza del caso assicurato si intende:

- a) il momento del verificarsi del primo evento che ha dato origine al diritto di risarcimento per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
- b) il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

Art. 110 - Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", la garanzia assicurativa viene in ogni caso prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, salvo quanto previsto all'art. 111 "Periodo di carenza". In ogni caso la garanzia non opera per i casi assicurati relativi a contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei contraenti.

Art. 111 - Periodo di carenza

La garanzia è operante con un periodo di carenza pari a 3 mesi.

Pertanto la garanzia è prestata trascorsi 3 mesi dalla data di perfezionamento del contratto per tutti i casi assicurati a eccezione delle pretese volte a ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.

Art. 112 - Estensione del periodo di garanzia

La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del presente contratto, siano stati denunciati alla Società Gestionaria o a Cattolica entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 113 - Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi oppure in procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa nonché nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e sono sottoposte alle giurisdizioni di tali Stati.

Art. 114 - Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare a Cattolica o alla Società Gestionaria il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto giudiziale o stragiudiziale a lui notificato.

L'assicurato deve inoltre indicare alla Società Gestionaria il nome di un avvocato di fiducia che risiede nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata a.r., rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale.

Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale a cui dovrà essere conferito



mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con Cattolica o con la Società Gestionaria.

Art. 115 - Avviso di insorgenza del caso assicurato - Mezzi di prova per l'erogazione della prestazione della garanzia

Al verificarsi di un sinistro e comunque in ogni occasione di insorgenza di un caso assicurato l'assicurato deve:

- a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurato, nonché indicare i mezzi di prova e documenti di cui dispone e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui viene a conoscenza e fornire ogni possibile informazione utile alla risoluzione della controversia, collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

Art. 116 - Gestione del caso assicurato

- a) Ricevuta la denuncia del caso assicurato, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- b) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini di cui all'art. 114 "Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale".
- c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- d) L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.
- e) L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la Società Gestionaria.
- f) la Società Gestionaria, così come Cattolica, non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.
- g) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurati tra l'assicurato e Cattolica e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 117 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società Gestionaria, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.

Art. 118 - Inefficacia del contratto per fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato

La presente garanzia è inefficace nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi: fallimento, inabilitazione o interdizione del contraente o dell'assicurato, sottoposizione a concordato preventivo o a procedura di amministrazione controllata.

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza con il codice identificativo)

Art. 119 - Tutela Giudiziaria per inosservanza delle disposizioni di cui ai D.Lgs. n° 626/94 e D.Lgs. n° 494/96 (TA)

Oggetto dell'assicurazione

I. A integrazione e parziale deroga delle condizioni generali tutela giudiziaria, con la presente garanzia aggiuntiva si conviene che le garanzie previste dall'art. 103 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate per le controversie relative ai casi di cui al punto II. che segue, gravanti sul contraente e sui suoi dipendenti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n° 494/96 e successive modificazioni nella loro qualità di:

- a) responsabile dei lavori;
- b) coordinatore per la progettazione;
- c) coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Le garanzie valgono altresì per le controversie di cui al punto II. che segue, gravanti sul contraente stesso e sui suoi dipendenti conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n° 626/94 nella loro qualità di:

- d) legali rappresentanti;
- e) dirigenti;
- f) preposti;
- g) responsabili dei servizi di prevenzione;
- h) lavoratori dipendenti.

II. Le garanzie indicate all'art. 103 "Oggetto dell'assicurazione", vengono prestate per le controversie relative a contestazioni per inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui ai D.Lgs. n° 626/94 - D.Lgs. n° 494/96 e delle ulteriori disposizioni normative e regolamenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro per i seguenti casi assicurati:

- a) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 890 del codice penale);
- c) opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative pecuniarie per importi superiori a euro 250,00 e in ogni caso sanzioni amministrative non pecuniarie.

Nei casi assicurati previsti dal presente punto c) e ai fini del corretto svolgimento della prestazioni da parte della Società Gestionaria, l'assicurato è tenuto a far pervenire a Cattolica o direttamente alla Società Gestionaria il testo originale del provvedimento notificato all'assicurato da parte dell'organo amministrativo, e ciò entro 5 giorni dalla data di notifica.

Estensione della garanzia in caso di committenza dei lavori

Le garanzie di cui alla presente garanzia aggiuntiva valgono anche qualora il contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. n° 494/96.

Insorgenza del caso assicurato - Ambito di operatività della garanzia

A parziale deroga dell'art.109 "Insorgenza del caso assicurato", si conviene che:

- I. ai fini delle garanzie di cui alla presente garanzia aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurato si intende:
 - a) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
 - b) il momento in cui l'assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose;
- II. La garanzia viene prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto;
- III. La garanzia si estende ai casi assicurati conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il



periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 6 mesi dalla cessazione dalle qualifiche indicate nella presente garanzia aggiuntiva, o dalle dimissioni dell'assicurato dall'azienda assicurata.

Limiti di operatività della garanzia

L'operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto alla valutazione dei rischi e abbia quindi individuato le idonee misure di prevenzione nonché abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 120 - Tutela Giudiziaria per inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 155/97 (TB)

Oggetto dell'assicurazione

- I. A integrazione dell'art. 103 "Oggetto dell'assicurazione", e a parziale deroga dell'art.108 "Esclusioni", lettera b), limitatamente alla materia amministrativa, si conviene che le garanzie vengono prestate al contraente in relazione al D.Lgs. n° 155/97 e successive modificazioni a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente dell'azienda.
- II. Le garanzie indicate all'art.105 "Casi assicurati", vengono prestate nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. n° 155/97 e delle altre disposizioni normative o regolamenti in materia di igiene alimentare per:
 - a) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
 - b) difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589 e 890 del codice penale);
 - c) opposizioni e/o impugnazioni contro provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie. Cattolica provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Insorgenza del caso assicurato - Ambito di operatività della garanzia

A parziale deroga dell'art. 109 "Insorgenza del caso assicurato", si conviene che:

- I. Ai fini delle garanzie previste dalla presente appendice, per insorgenza del caso assicurato si intende:
 - a) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
 - b) il momento in cui l'assicurato abbia cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
- II. La garanzia viene prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
- III. La garanzia si estende ai casi assicurati conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e insorti nel termine di 6 mesi dalla cessazione dalle funzioni o qualifiche indicate nella presente garanzia aggiuntiva, o dalle dimissioni dell'assicurato dall'azienda assicurata.

Limiti di operatività della garanzia

L'operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata alla condizione che il contraente abbia provveduto entro i termini di legge all'individuazione di ogni fase critica per la sicurezza degli alimenti ed alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza sulla base dei principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) come da art. 3, comma 2, D.Lgs. n° 155/97 e successive modificazioni.